

MUP

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Multilife S.r.l. (di seguito anche “**Multilife**” o “**Intermediario**”) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

DATI DEL COLLABORATORE DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome

N° Iscrizione RUI

Data iscrizione

Telefono

Email

PEC

DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ

MULTILIFE S.R.L.

Sede legale Piazza del Grano, 2 - 39100 Bolzano,

iscritta alla Sez. B del R.U.I. in data 05/03/2007 numero di iscrizione A000109652,

Telefono +39 0471 301341 Email info@multilife.it PEC info@pec.multilife.it

Sito web www.multilife.it

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'Intermediario.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e del Collaboratore dell'Intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

Multilife distribuisce prodotti assicurativi emessi dall'impresa di assicurazioni e per conto di quest'ultima.

MULTILIFE

(di seguito anche “**Impresa**”) in nome

Sezione III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Multilife non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nelle Imprese di assicurazione con cui ha in corso accordi di distribuzione.

Nessuna Impresa o impresa controllante un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Multilife.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario fornisce al cliente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 (di seguito anche “**Codice**”).

- Nell'ambito dell'attività di consulenza prestata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 del CAP l'Intermediario fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza prestata e indica perché il prodotto corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

- L'Intermediario non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice.
- La consulenza fornita è obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice.
- L'Intermediario non fornisce al cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativo che sono stati allo stesso consigliati.
- L'intermediario prende in considerazione, nell'attività di consulenza, le preferenze di sostenibilità del cliente ed illustra sulla base delle informazioni pubblicate dalle imprese di assicurazione e contenute nella documentazione precontrattuale e contrattuale i possibili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento del prodotto.
- L'Intermediario non distribuisce in modo esclusivo contratti di una o più imprese di assicurazione.
- L'intermediario non distribuisce in forza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- L'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al cliente di prendere una decisione informata anche attraverso il documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo (KID) e il relativo documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP).
- L'intermediario fornisce le indicazioni sulle strategie di investimento, ivi compresi gli orientamenti e le avvertenze circa i rischi associati al prodotto, consegnando il documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo (KID) e il relativo documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP).
- Le strategie di investimento vengono definite all'esito della valutazione di adeguatezza, sulla base del profilo in cui il cliente rientra, mediante procedure e sistemi definiti da Multilife, ivi comprese quelle relative alle preferenze di sostenibilità del Contraente.

Qualora dovessero sussistere situazioni di conflitto di interesse potenzialmente lesive dell'interesse del contraente, Multilife è dotata di idonei presidi per individuare, prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse.

Sezione V – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal cliente a Multilife e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolate per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto.

Sezione VI – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

Per l'attività svolta, l'Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio pagato dal cliente all'Impresa di assicurazione e una parte della commissione viene riconosciuta al soggetto collaboratore che ha distribuito il contratto secondo criteri conformi alla legge e ai regolamenti vigenti.

Per l'attività di distribuzione del prodotto assicurativo, l'Intermediario emittente:

- percepisce dall'Impresa di assicurazione una commissione inclusa nell'importo del premio assicurativo;
- retrocede a Multilife una parte della commissione ricevuta dall'Impresa di assicurazione; tale remunerazione viene riconosciuta a Multilife in ragione dell'attività di promozione, proposizione e gestione dei contratti assicurativi sottoscritti per il suo tramite. A sua volta Multilife riconosce al soggetto collaboratore che ha distribuito il contratto una parte della commissione percepita.

Gli importi degli eventuali incentivi che sono percepiti dall'Intermediario in relazione al contratto proposto sono comunicati al cliente dall'Impresa mediante l'invio del Documento Unico di Rendicontazione.

Con riferimento al contratto proposto, Multilife percepisce provvigioni di acquisto riconducibili al premio versato dal cliente nella misura di: _____ nonché provvigioni annue di gestione/incasso pari a: _____.

L'Intermediario fornisce informazioni sugli importi relativi ai costi e oneri mediante la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo (KID) e del relativo documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

L'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione svolta da Multilife è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il cliente ha la facoltà di:

1. Inoltare reclamo per iscritto direttamente all'Intermediario ai seguenti recapiti e nelle seguenti modalità:
 - inviandolo tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza del Grano, 2 - 39100 Bolzano
 - inviandolo all'indirizzo e-mail: reclami@multilife.it
2. Rivolgersi direttamente all'Impresa che ha emesso il contratto. Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami si rimanda al DIP aggiuntivo relativo ai prodotti assicurativi distribuiti;
3. Rivolgersi all'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazioni nel caso in cui il contratto sia stato distribuito da Multilife nell'ambito di una collaborazione orizzontale;
4. Qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro i termini di legge, il cliente ha la possibilità di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP Aggiuntivo relativo ai prodotti assicurativi distribuiti;
5. Avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicato nel DIP Aggiuntivo relativo ai prodotti assicurativi distribuiti.
6. Facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Compagnia assicurativa o all'Intermediario ovvero in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge. Il ricorso potrà essere presentato tramite il portale disponibile sul sito internet www.arbitroassicurativo.org, dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a. Può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.